5700/15342[P]
Roma, 12 Subbras 201:



Al Presidente della Federazione dell'Ordine Farmacisti Italiani Dr. Andrea Mandelli Via Palestro 75 00185 Roma posta@fofi.it

Ministero della Salute Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma SegrDGFDM@sanita.it

Ordine provinciale dei medici, chirurghi ed odontoiatri Via Lanzone 31 20123 Milano info@omceomi.it

FNOMCEO Piazza Cola di Rienzo 80/A 00192 Roma segreteria@pecfnomceo.it

Oggetto: atropina in soluzione iniettabile

Egregio Dott. Mandelli,

facendo riferimento alla sua nota del 25 gennaio 2013 circa la detenzione di farmaci contenenti atropina solfato da parte di alcune categorie di medici, si desidera chiarire che la determinazione AIFA del 29 maggio 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012, ha modificato il regime di fornitura per le confezioni fino a 5 fiale di farmaci contenenti atropina solfato da OSP a prescrizione medica limitativa (da parte di specialisti in anestesia, rianimazione, cardiologia, medicina interna, odontolatria, nonché da parte di medici odontoiatri). Tuttavia nulla viene modificato, rispetto alla situazione precedente, in merito alla detenzione del farmaco stesso.

Si desidera inoltre sottolineare che:

- a) La prescrizione di un farmaco prevede l'indicazione di un paziente, della formulazione del farmaco e (eventuale) posologia. In questo caso il medico prescrittore è limitato dalla norma.
- b) La detenzione può interessare il paziente stesso, o al più il sanitario (anche diverso dal medico prescrittore) che ne praticherà la somministrazione al paziente oggetto di prescrizione.
- c) Inoltre la detenzione può comunque riguardare (ovviamente) una struttura appositamente dedicata a tal fine nella normativa italiana, che si identifica (genericamente) in struttura ospedaliera, struttura farmaceutica (compresi gli Armadi farmaceutici).

Cordiali saluti,